

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 ottobre 1999.**

Angelini, Bampo, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Testa, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bosco, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rivera, Scoca, Testa, Treu, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva » (6440);

GIACCO ed altri: « Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico » (6441);

REBUFFA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del KGB in Italia » (6442);

SODA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6443);

CARLESI: « Soppressione dell'imposta di bollo sugli estratti conto bancari dei pensionati ultrasettantacinquenni in precarie condizioni economiche » (6444);

CARLESI: « Trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie previsto dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare » (6445).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 12 ottobre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3470. — DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile statale "Omero" » (*approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B);

S. 3807. — SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: « Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in com-

posizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

V Commissione (Bilancio):

NESI: « Disposizioni in materia di regolamentazione e funzionamento della Banca d'Italia » (6128) *Parere delle Commissioni I, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VI Commissione (Finanze):

NESI ed altri « Disposizioni per contrastare l'elusione fiscale internazionale » (6318); *Parere delle Commissioni I, II, III, V, X e XIV;*

ARMANI ed altri: « Nuove norme in materia di federalismo fiscale » (6391); *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARGETTI ed altri: « Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di tasso antielusione » (6311); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

VII Commissione (Cultura):

MALAGNINO ed altri: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione delle torri e delle fortezze della fascia costiera ionico-salentina » (6374); *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

ALOISIO ed altri: « Disposizioni in materia di riprese satellitari del territorio nazionale » (6157) *Parere delle Commissioni I, II, III, IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VII, VIII, IX (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e X;*

RICCIO e CONTENUTO: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone dalla catastrofe del Vajont » (6368); *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Disciplina del trattamento delle segnalazioni di pericolo relative alla aviazione civile » (6215); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento in materia di sanzioni) e XIV;*

ASCIERTO e GASPARRI: « Modifiche all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni relative alla sosta nei centri urbani » (6325); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

XII Commissione (Affari sociali):

SAONARA ed altri: « Istituzione della Commissione nazionale per la prevenzione dei fenomeni di doping e nuove norme per la tutela della salute degli atleti » (6370); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le*

disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera dell'11 ottobre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CHINCARINI ed altri n. 9/4493/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente trasferimenti erariali in favore degli enti locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 8 e 11 ottobre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 9 e 16 settembre 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del

Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta dell'8 settembre 1999, contenente proposte e indicazioni in ordine a contenuti dei disegni di legge costituzionale, di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, limitatamente alla disciplina elettorale ed all'elezione dei presidenti degli esecutivi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 12 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'esercizio 1999 dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima disposizione, concernente studi e ricerche per la politica industriale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 novembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287)

(A.C. 259 – sezione 1)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO
DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

(A.C. 259 – sezione 2)

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

ART. 15.

(Testo unico).

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 259 — sezione 3)

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

(A.C. 259 — sezione 4)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Disposizioni diverse).

1. Nei casi di assenza dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro ed al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo; hanno altresì diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.

3. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione.

* **17. 1.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione.

* **17. 2.** Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed al rientro fino a: o di congedo con le seguenti: e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune.

17. 3. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e a permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno diritto altresì ad essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

17. 4. La Commissione.

(A.C. 259 — sezione 5)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Disposizioni in materia di recesso).

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore

adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti: 3, 4, 5.

18. 1. La Commissione.

(A.C. 259 — sezione 6)

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104

ART. 19.

(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « permesso mensile » sono inserite le seguenti: « coperti da contribuzione figurativa »;

b) al comma 6, dopo le parole: « può usufruire » è inserita la seguente: « alternativamente ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al capoverso, premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, le parole: « al prolungamento fino a 3 anni » sono sostituite dalla seguenti: « a usufruire di un periodo complessivo non superiore a 10 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa a titolo di prolungamento ».

19. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, le parole « , con lui convivente, » sono soppresse;

19. 3. Signorino.

(A.C. 259 – sezione 7)

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20. 1.** Polizzi, Pampo, Contente, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

* **20. 3.** Acierno.

Aggiungere, in fine, le parole: nonché ai genitori ad ai familiari lavoratori, con rapporto di impiego di lavoro pubblico o privato che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ancorché non convivente.

20. 4. Signorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro o con le province, loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, hanno l'obbligo di garantire i servizi e gli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni.

20. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis – 1. I lavoratori subordinati, iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia, che siano genitori o tutori di persona portatrice di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e per la quale percepiscano assegno di accompagnamento o pensione di inabilità, hanno diritto, a domanda, al riconoscimento di un accredito di cinque anni di contribuzione figurativa ai fini della liquidazione della pensione di anzianità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1999 e lire 35 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta all'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » - Cap.

6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

20. 01. Gardiol, Scalia.

(A.C. 259 — sezione 8)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 2 a 20 della presente legge, valutato in lire 73 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 383 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1999 e a lire 358 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: della presente legge fino a: 358 miliardi con le seguenti; esclusi gli articoli 5 e 8, della presente legge, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 298 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 38 miliardi per il 1999 e a lire 273 miliardi annui.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: 25 miliardi aggiungere la seguente: annui.

21. 2. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: 73 miliardi fino a: 358 miliardi con le seguenti: 341 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 346 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1999 e a lire 320 miliardi.

21. 1. Lucchese.

(A.C. 259 — sezione 9)

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

TEMPI DELLE CITTÀ

ART. 22.

(Compiti delle regioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbli-

che, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.

2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.

3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:

a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;

b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

(A.C. 259 – sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta*.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

(A.C. 259 – sezione 11)

ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Piano territoriale degli orari).

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato « piano », realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.

4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tal fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le associazioni dei cittadini.

5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

7. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e le associazioni dei cittadini.

24. 1. Michielon, Paolo Colombo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 5. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24. 5., comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni delle famiglie.

0. 24. 5. 1. Vito, Prestigiaco.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole : e le associazioni dei cittadini *con le seguenti:* nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

24. 5. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole : e le associazioni dei cittadini *con le seguenti:* e l'associazionismo.

24. 4. Lucà.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei cittadini *con le seguenti:* iscritte all'albo regionale.

24. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritte all'albo regionale.

24. 3. Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 259 — sezione 12)

ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Tavolo di concertazione).

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:

a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;

b) il prefetto o un suo rappresentante;

c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;

d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;

f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;

g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;

h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;

i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.

5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non statali con le seguenti: statali e non.

25. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) rappresentanti delle associazioni delle famiglie.

25. 3. Pisanu, Burani Procaccini, Aprea, Massidda, Baiamonte, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) i rappresentanti dell'associazionismo.

25. 4. Lucà.

(A.C. 259 — sezione 13)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Orari della pubblica amministrazione).

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi ser-

vizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

(A.C. 259 — sezione 14)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Banche dei tempi).

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate « banche dei tempi ».

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non debbono costituire una stabile modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27 (Banche del tempo). 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per favorire le persone nella gestione quotidiana del loro tempo, per facilitare l'utilizzo dei vari servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire una diffusa solidarietà nelle comunità locali e di sostenere e incentivare le iniziative di gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali, i comuni in particolare, secondo il disposto del Capo III, « Partecipazione popolare », della legge n. 142 del 1990, sostengono e promuovono, anche in proprio per la fase iniziale, la costituzione di associazioni denominate « Banche del tempo »:

2. Gli enti locali, i comuni in particolare, per favorire e sostenere le associazioni banche del tempo, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi di proprietà, nonché affidare a uffici o servizi comunali la funzione di referente delle stesse associazioni. Possono altresì aderire a tali associazioni e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere omogenee alle attività specifiche delle banche del tempo e in alcun modo essere sostitutive di servizi pubblici o avere carattere di attività lavorative.

3. Gli enti locali, le regioni e le province in particolare, anche attraverso proprie commissioni, uffici o comitati, possono favorire le associazioni banche del tempo con attività di promozione, formazione ed informazione

27. 6. Gardiol.

Al comma 1, sopprimere le parole: e promuovere.

27. 1. Valpiana, Cangemi, Nardini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: in comodato.

27. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: altresì aderire alle banche dei tempi e.

27. 3. Valpiana, Cangemi, Nardini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: accordi con la seguente: convenzioni.

27. 4. Valpiana, Cangemi, Nardini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: una stabile.

27. 5. Valpiana, Cangemi, Nardini.

(A.C. 259 – sezione 15)

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).

1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li tra-

smettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:

a) associazioni di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2;

d) progetti riguardanti i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate e l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti

delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

28. 1. La Commissione.

(A.C. 259 – sezione 16)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

ad oggi le agevolazioni per le famiglie e, in particolare, per i genitori che assistono un figlio gravemente disabile sono determinate dall'articolo 33 della legge quadro n. 104 del 1992;

la normativa attuale in materia di congedi non prevede specifiche norme per il caso di famiglie che si trovino in tali condizioni;

l'assenza di una previsione legislativa determina l'insorgere di gravi difficoltà per coloro che devono assistere familiari impossibilitati ad essere autosufficienti an-

che per le esigenze più elementari, o che sono costretti ad assentarsi per i cosiddetti « viaggi della speranza »;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa al fine di accogliere l'esigenza delle numerose famiglie che si trovano ad affrontare tale difficile situazione, anche attraverso una modifica o un'ideale interpretazione del citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

9/259/1 Molinari.

La Camera,

considerato che è necessario tutelare i genitori delle persone con *handicap* grave e gravissimo, la cui mortalità è diminuita e la cui vita media è aumentata, garantendo che vengano assicurati più servizi, ma anche aiuti economici diretti o di defiscalizzazione,

impegna il Governo

a garantire ai genitori di persone afflitte da *handicap* grave e gravissimo certificato aiuti economici diretti alla persona o forme di defiscalizzazione, quali gli accrediti di contributi figurativi – ad esempio, la previsione di sette anni di contributi figurativi a favore di un genitore che abbia maturato i requisiti di anzianità previsti dalla legge –, che permettano di tutelare le famiglie in modo pieno, anche al fine di rendere più agevole l'inserimento della persona handicappata nella società.

9/259/2 Guidi.

La Camera,

considerato che molti lavoratori che hanno nel proprio stato di famiglia portatori di *handicap* grave o gravissimo, considerato che l'attuale legge n. 104 consente solo tre giorni al mese di esenzione dal lavoro, ritenuto che molti lavoratori oltre